

LEGGE PROVINCIALE SULLE FONTI RINNOVABILI 2022

Legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4

Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e modifiche di disposizioni connesse

(b.u. 3 maggio 2022, n. 17, straord. n. 3)

NOTE AL TESTO

Titolo così modificato dall'art. 56 della l.p. 7 agosto 2026, n. 6.

Capo I

Oggetto e finalità

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di promuovere il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dalla normativa statale adottata in recepimento della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e in attuazione del regolamento 2018/1999/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, questa legge definisce i regimi autorizzativi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e introduce disposizioni volte a semplificare i relativi procedimenti amministrativi e ad assicurare il loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

2. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero di edifici esistenti di cui all'articolo 77 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) destinati ad ospitare impianti alimentati da fonti rinnovabili restano assoggettati ai titoli abilitativi edilizi previsti dalla medesima legge.

2 bis. Per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003).

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022".

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 56 della l.p. 7 agosto 2026, n. 6.

Capo II

Regimi autorizzativi per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Art. 2

Tipologie di regimi autorizzativi per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio provinciale, questo capo definisce i regimi abilitativi necessari per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, proporzionalità e adeguatezza.

2. L'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in applicazione del principio di proporzionalità, sulla base della capacità di generazione dell'impianto o della tipologia di intervento, è soggetta a uno dei seguenti regimi autorizzativi:

- a) procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione integrata, ai sensi dell'articolo 3;
- b) procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell'articolo 5;
- c) *omissis (abrogata)*
- d) comunicazione al comune relativa ad attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 7.

3. L'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviene nel rispetto dei vincoli che derivano dalla disciplina in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, secondo quanto previsto da questo capo.

4. L'installazione di impianti di biogas in aree agricole resta disciplinata dall'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

5. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 1 agosto 2025, n. 5 e dall'art. 34 della l.p. 29 dicembre 2025, n. 10.

Art. 3

Autorizzazione integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli interventi di costruzione e modifica di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili individuati nell'allegato A sono assoggettati a permesso di costruire, rilasciato nell'ambito dell'autorizzazione integrata ai sensi del comma 2. L'autorizzazione integrata comprende e sostituisce anche l'autorizzazione alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree d'insediamento degli impianti, nonché l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di produzione di energia.

2. La struttura provinciale competente in materia di energia rilascia l'autorizzazione integrata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e archeologico, del piano urbanistico provinciale (PUP) e del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. L'autorizzazione integrata comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento e costituisce, se occorre, variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

3. L'autorizzazione integrata è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di energia in esito a una conferenza di servizi decisoria cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, incluso il comune territorialmente competente. Il procedimento unico si conclude entro il termine massimo di novanta giorni. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e contiene l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

4. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici installati a terra il proponente, nella domanda, deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. *omissis (abrogato)*

6. Con regolamento possono essere stabilite norme di coordinamento tra il procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione integrata e altri procedimenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 6 luglio 2022, n. 7 e dall'art. 41 della l.p. 1 agosto 2025, n. 5.

Art. 4

Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree idonee

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dalla normativa statale adottata in recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2023/2413 e in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, sono idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili le aree elencate nell'allegato B. Nell'ambito di dette aree, la Provincia approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, un piano provinciale che individua le zone di accelerazione terrestri per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

2. Nelle aree idonee è ammessa l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e in assenza di una specifica previsione urbanistica. L'installazione degli impianti avviene nel rispetto degli standard urbanistici e in modo da non limitare la destinazione d'uso della zona prevista dagli strumenti urbanistici.

3. Con riferimento alle aree idonee, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata disciplinato dall'articolo 3 si applicano le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:

- a) l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita da un parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante il comune o la struttura provinciale competente in materia di energia provvedono comunque sulla domanda;
- b) i termini del procedimento sono ridotti di un terzo;
- b bis) se tali aree idonee rientrano nelle zone di accelerazione, individuate dal piano previsto dal comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) sono escluse se il progetto prevede le misure di mitigazione individuate in sede di valutazione ambientale strategica (VAS) del piano medesimo.

4. La Giunta provinciale può definire i criteri per l'installazione, nelle aree elencate nell'allegato B, delle diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

5. I comuni, con variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, possono individuare ulteriori aree idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzabili per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell'ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi.

6. In attuazione del piano energetico ambientale provinciale e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla normativa statale adottata in recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2023/2413 e in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, la Giunta provinciale quantifica la potenza complessiva fotovoltaica da installare nelle aree idonee.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 56 della l.p. 7 agosto 2026, n. 6.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 3 aprile 2023, n. 58 ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità che riguardavano i commi 1, 2 e 5 di quest'articolo.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 dicembre 2024, n. 2053.

Art. 4 bis

Criteri per l'installazione di impianti in aree agricole sottoposte a particolare tutela

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, assicurando al contempo il rispetto delle previsioni del PUP e l'inserimento armonico e razionale nel contesto urbanistico, paesaggistico e ambientale, nelle aree agricole di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP ricadenti nelle aree di tutela ambientale e nelle aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di impianti agrivoltaici, attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, è consentita nel rispetto dei criteri previsti dall'allegato B bis.

2. La verifica del rispetto dei criteri previsti dall'allegato B bis è effettuata dall'autorità competente ai fini paesaggistici.

3. In caso di verifica di mancato rispetto dei criteri previsti da questo articolo, o nel caso di cessazione dell'attività aziendale, l'impianto e tutte le opere e infrastrutture ad esso connesse sono immediatamente rimosse.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 56 della l.p. 7 agosto 2026, n. 6.

Art. 5

Procedura abilitativa semplificata

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli individuati nell'allegato A sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nell'ambito della procedura abilitativa semplificata disciplinata dal presente articolo.

2. La SCIA, accompagnata dalla relazione prevista dall'articolo 86, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Alla SCIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

3. Se entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA il comune accerta l'assenza di una o più delle condizioni dichiarate nella relazione, vieta di iniziare i lavori. Quando il comune non procede ai sensi di questo comma l'attività di costruzione è da ritenersi assentita.

4. Se la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili è sottoposta ad atti di assenso di competenza del comune o di altre amministrazioni e questi atti non sono allegati alla SCIA, il comune provvede ad acquisirli d'ufficio o convoca, entro venti giorni dalla presentazione della SCIA, una conferenza di servizi decisoria dandone comunicazione al proponente. Il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 è sospeso fino all'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso o fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.

5. La sussistenza del titolo a realizzare l'intervento è provata con la copia della SCIA da cui risulta la data di presentazione della SCIA stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista, gli atti di assenso eventualmente necessari.

5 bis. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni decorrenti dal termine di conclusione della procedura di cui al comma 3 o al comma 4.

6. Per quanto non disciplinato da quest'articolo si applica l'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 6 luglio 2022, n. 7 e dall'art. 41 della l.p. 1 agosto 2025, n. 5.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 3 aprile 2023, n. 58 ha dichiarato inammissibili o infondate alcune questioni di legittimità che riguardavano quest'articolo.

Art. 6

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 34 della l.p. 29 dicembre 2025, n. 10.

Art. 7

Interventi di edilizia libera

1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture delle costruzioni esistenti e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nelle predette costruzioni possono essere liberamente effettuate, previa comunicazione al comune, e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Restano fermi l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali e dei beni culturali e il rispetto delle norme sulla sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e di tutela del pericolo idrogeologico.

2. Il comma 1 si applica anche all'installazione, nelle pertinenze delle costruzioni, di impianti solari fotovoltaici e termici a terra con capacità di generazione inferiore alle soglie previste dall'articolo 3, comma 1, per l'applicazione dell'autorizzazione integrata.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi gli impianti solari fotovoltaici e termici devono essere installati in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima.

4. *omissis (abrogato)*

5. Sono interventi liberi ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e possono essere realizzati previa comunicazione al comune gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e gli interventi elencati nell'allegato D, nonché le modifiche di impianti esistenti, o di progetti autorizzati e non ancora realizzati, che rientrano entro

i limiti previsti per le variazioni in corso d'opera di cui all'articolo 92, comma 3, lettera b), della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Si applica l'articolo 3 se le modifiche previste da questo comma rientrano tra gli interventi individuati nell'allegato A.

6. Quest'articolo si applica anche in deroga alle ordinarie categorie di intervento previste dall'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e a quelle assegnate dagli strumenti urbanistici subordinati al PUP.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 6 luglio 2022, n. 7 e dall'art. 41 della l.p. 1 agosto 2025, n. 5.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 3 aprile 2023, n. 58 ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità che riguardavano i commi 1, 2 e 3 di quest'articolo.

Art. 8

Disposizioni relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la realizzazione di tettoie, strutture portanti o pensiline per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sopra costruzioni esistenti prive di copertura, non concorre al calcolo della superficie utile netta (SUN) e non è soggetta al versamento del contributo di costruzione.

2. Nelle aree a destinazione residenziale, l'altezza delle tettoie, delle strutture portanti e delle pensiline realizzate, nelle pertinenze delle costruzioni, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici non può essere superiore a tre metri di altezza a metà falda. Questo comma si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

Art. 9

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 88 della legge urbanistica provinciale 2008; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Capo IV

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Art. 10

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

La sentenza della corte costituzionale 3 aprile 2023, n. 58 ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità che riguardavano quest'articolo.

Capo V

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 11 - Art. 12

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi degli articoli 1 e 21 della legge provinciale sull'energia 2012; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 13
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 64 e 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dell'art. 1 bis 3 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, abrogativo degli articoli 29 e 30 del d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, dell'art. 22 e della tabella A della legge provinciale sull'energia 2012; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in questi atti.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
Interventi soggetti ad autorizzazione integrata (articolo 3)

lettera	Tipo di fonte rinnovabile	Tipologia di intervento e relativi limiti di potenza
A	Solare fotovoltaica	Impianti fotovoltaici, non sulla copertura di costruzioni, aventi potenza uguale o superiore a 50 kW
B	Solare termica	Impianti solari termici, non sulla copertura di costruzioni, aventi potenza uguale o superiore a 50 kW
C	Eolica	Impianti eolici aventi potenza uguale o superiore a 60 kW e fino a 300 MW
D	Idraulica	Impianti idroelettrici aventi potenza media nominale annua uguale o superiore a 220 kW e fino a 300 MW, già in possesso del titolo a derivare
E	Biomassa	Impianti a biomassa aventi potenza uguale o superiore a 200 kW di produzione elettrica e 1000 kW di produzione termica massima al focolare
F	Gas di discarica, gas, residuati dai processi di depurazione e biogas	Impianti alimentati a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas aventi potenza uguale o superiore a 300 kW
G	Geotermica, idrotermica e aerotermica	Impianti da fonte geotermica, idrotermica e aerotermica aventi potenza uguale o superiore a 1000 kW
H	impianti a biometano	Impianti a biometano con capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora
I	elettrolizzatori	Elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW, ad eccezione di quelli ubicati all'interno di aree industriali o di aree dove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili"

NOTE AL TESTO

Allegato così sostituito dall'art. 41 della l.p. 1 agosto 2025, n. 5.

Allegato B
Elenco delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (articolo 4)

- a) aree per servizi infrastrutturali e discariche;
- b) aree produttive industriali-artigianali;
- c) aree miste commerciali, terziarie e produttive;
- d) aree estrattive effettive e cave;
- e) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) discariche non controllate e bonificate ai sensi dell'articolo 77 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987;
- g) aree di servizio per la mobilità;
- h) strade esistenti o da potenziare;
- i) aree a parcheggio;
- l) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
- m) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali, delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
- n) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa, i beni del demanio in uso al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, nonché i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio sentiti gli utilizzatori, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione;
- o) in aggiunta alle lettere da a) a n), per gli impianti fotovoltaici:
 - 1) aree industriali edificate;
 - 2) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 350 metri dalle aree industriali edificate di cui al punto 1) e le aree agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
 - 3) le aree non agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
 - 4) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
 - 5) gli invasi idrici e i canali artificiali;
 - 6) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
- p) in aggiunta alle aree da a) a n), per gli impianti di produzione di biometano:
 - 1) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
 - 2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

NOTE AL TESTO

Allegato così sostituito dall'art. 56 della l.p. 7 agosto 2026, n. 6.

Allegato B bis

Criteri per l'installazione di impianti in aree agricole sottoposte a particolare tutela (articolo 4 bis)

A	Criteri tecnici	1) Producibilità minima dei pannelli di 1400 kWh/kWp, certificata da perizia asseverata sulla resa nominale
		2) Presenza di altre strutture (reti antigrandine, teli ciliegi, serre, etc.)
		3) Occupazione sino al 40 per cento della SAU
		4) Garanzia di monitoraggio decennale della performance dell'impianto e delle colture
		5) Perizia asseverata che attesta: a) garanzia di tenuta statica, anche in caso di eventi meteorologici di particolare intensità b) adempimento degli obblighi e possesso di autorizzazioni antincendio
B	Criteri paesaggistici e agronomici	1) Adattamento all'orografia: pendenza del terreno inferiore al 15 per cento
		2) Geometrie e orientamento dei moduli allineati a colture, viabilità, canali e muretti storici
		3) Priorità installazione integrata su: edifici e manufatti, aree a ridotta potenzialità colturali, superfici perimetrali con pannelli verticali bifacciali
		4) Per i terrazzamenti obbligo di mantenere l'integrità dei muretti a secco. In caso di uliveti l'installazione è limitata agli edifici
		5) Ubicazione su suoli non interessati, nei 5 anni antecedenti da coltivazioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT o iscritte nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici MASAF
		6) Uso di superfici antiriflesso e texturizzate
		7) Uso di tracker fotovoltaici orientabili anche in verticale/semi inclinati a seconda delle condizioni metereologiche
		8) Nei prati stabili, compatibilità con lo sfalcio e non alterazione del microclima e della flora originaria
		9) Nei pascoli di alta quota e aree protette, integrazione sui tetti delle strutture esistenti (baite, malghe, stalle), con finiture opache e colori locali
C	Criteri di ecologia del paesaggio e biodiversità	1) Mantenimento delle fasce di rispetto dai corsi d'acqua ed integrazioni con la vegetazione ripariale
		2) In caso di schermature vegetali, utilizzo di specie autoctone e transizione verso il bosco
		3) Garanzia di inerbimento totale, tramite la conservazione del terreno naturale con inerbimento controllato o pascolo, senza uso di cemento o teli pacciamenti
		4) Utilizzo di fondazioni puntuali, possibilmente mediante utilizzo di pali direttamente infissi nel terreno tali da assicurare la reversibilità delle stesse
		5) Pulizia dei pannelli: raccolta e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia

D	Criteri di tutela del patrimonio storico e culturale	1) Rispetto dei coni visivi e dei punti di belvedere da e verso i borghi storici, beni vincolati ai sensi del <u>decreto legislativo n. 42 del 2004</u> , e i siti UNESCO
E	Cabine elettriche, manufatti e infrastrutture	1) Posizionamento di manufatti; anche mobili, e opere di connessione alla rete elettrica quali cabine elettriche, trasformatori, reti di alimentazione e di distribuzione, stoccaggi e batterie in moda da minimizzare l'uso del suolo agricolo

NOTE AL TESTO

Allegato aggiunto dall'art. 56 della l.p. 7 agosto 2026, n. 6.

Allegato C
omissis

NOTE AL TESTO

Allegato abrogato dall'art. 34 della l.p. 29 dicembre 2025, n. 10.

Allegato D
Interventi di edilizia libera (articolo 7)

A	Installazione e sostituzione di pompe di calore con potenza elettrica inferiore a 1000 kW (in costruzioni esistenti, ferma restando la disciplina urbanistica, per cui vedi la lettera B)
B	Installazione e sostituzione di generatori di calore, inclusi i generatori ibridi, al servizio di edifici, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 del <u>decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190</u> (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), e del relativo allegato A
C	Installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, e di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal <u>decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20</u> (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE)
D	Installazione ed esercizio di unità di microcogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del <u>decreto legislativo n. 20 del 2007</u> , e aventi potenza inferiore a 50 KWe

NOTE AL TESTO

Allegato così modificato dall'art. 41 della l.p. 1 agosto 2025, n. 5 e dall'art. 34 della l.p. 29 dicembre 2025, n. 10.